



Legge di bilancio 2020

La **Legge n. 160 del 27/12/2019** entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 presenta una serie di **norme di particolare interesse**. Nello specifico, per singolo comma dell'unico articolo:

I commi da 240 a 252 istituiscono l'Agenzia nazionale per la ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all'istruzione, con lo scopo di potenziare le attività di ricerca svolte da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, incrementando la sinergia, la cooperazione e l'integrazione tra di essi e con le istituzioni e il sistema economico e produttivo, a proposito degli indirizzi e agli obiettivi strategici nazionali della ricerca e dell'innovazione. Per questi obiettivi sono stati stanziati 5 milioni di euro per il 2020, 100 milioni per gli anni 2021 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscrivere su specifico fondo dello stato di previsione del Miur.

Il comma 265, per promuovere il diritto allo studio universitario, incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 31 milioni di euro per il 2020, anziché 16 milioni.

Il comma 271 stanziava ulteriori 5,425 milioni di euro per finanziare il numero dei contratti di formazione specialistica per medici per il 2020, di 10,850 mln per il 2021, di 16,492 mln per il 2022, di 22,134 mln per il 2023 e di 24,995 mln a decorrere dal 2024.

Il comma 354 definisce un incremento di un milione di euro annui a decorrere dal 2020 del fondo per il finanziamento ordinario delle università al fine di inserire nell'offerta formativa, corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti.

Il comma 379 stanziava un milione di euro per l'anno 2020 finalizzato a garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria. Al riparto si provvede con decreto del ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell'Istruzione.

I commi da 446-448 aboliscono dal 1° settembre 2020 il cosiddetto superticket, in altre parole la quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie per gli assistiti non esentati.

Il comma 463 autorizza la spesa di un milione di euro dal 2020 per la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza.

Il comma 466 estende al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale le amministrazioni, per superare il precariato, possono procedere con le assunzioni a tempo indeterminato di personale medico del SSN. Tale personale al 31 dicembre 2019 deve aver maturato i tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, per poter accedere alle procedure assunzionali



2004 - 2014



Il comma 468 proroga al 31 dicembre 2019 la validità del termine per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale dirigenziale e non, e al 31 dicembre 2020 la loro conclusione.

I commi da 470 a 472 istituiscono una tecnostruttura (stanziando 3 milioni di euro per il 2020) per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica. L'Osservatorio ha i compiti di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità (con riferimento alla formazione in oggetto); determinare e verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono; effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione; definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. La sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.

Il comma 721 introduce una norma secondo cui si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione universitaria attuata dalle Università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali.

Il comma 859 precisa che nel 2020 e 2021 25 milioni di euro sono destinati al finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, 26 milioni dal 2022.

Il comma 861 definisce che il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è rifinanziato per 5 milioni di euro nell'anno 2021, 15 milioni di euro nell'anno 2022, 25 milioni di euro nell'anno 2023, 26 milioni di euro nell'anno 2024, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

